

Pubblicato il 04/03/2022

N.01056\_2022 REG.PROV.CAU.  
N. 00651/2022 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 651 del 2022, proposto da Dirpubblica (Federazione del pubblico impiego), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Carmine Medici, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica, in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

il Ministro della Pubblica Amministrazione, in persona del Ministro *pro tempore*, non costituiti in giudizio;

***per la riforma***

dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sede di Roma (Sezione Prima), n. 6530/2021, resa tra le parti, concernente l'impugnazione delle "Linee guida in materia di condotta delle pubbliche amministrazioni per l'applicazione della disciplina in materia di obbligo di possesso

e di esibizione della certificazione verde Covid-19 da parte del personale”, adottate con d.P.C.M. del 12 ottobre 2021;

Visto l'art. 62 cod. proc. amm.;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 marzo 2022 il Cons. Giovanni Pescatore e uditi per le parti l'avvocato Carmine Medici e l'avvocato dello Stato Fabrizio Fedeli;

Premesso che l'appello cautelare in esame verte sulla legittimità delle disposizioni a mezzo delle quali sono state poste, nel pubblico impiego, limitazioni all'accesso al 'lavoro agile' per coloro che non siano in possesso del «certificato verde Covid-19» e sono state previste le conseguenti sanzioni per l'ipotesi della mancata esibizione della suddetta certificazione;

Ritenuto che le tesi avanzate dalla parte appellante non paiono suscettibili di positiva valutazione, in quanto basate su una attribuita decisiva rilevanza prevalente al diritto del lavoratore allo svolgimento della prestazione in 'modalità agile' – rispetto agli altri interessi di rilievo costituzionale in conflitto - e volte ad un sindacato – di per sé inammissibile - sulle determinazioni organizzative rimesse alle valutazioni discrezionali del datore di lavoro pubblico, le quali, da ultimo, si sono indirizzate nel senso, certamente legittimo, di un ripristino il più possibile esteso della modalità di 'lavoro in presenza';

Considerato che a questa esigenza è funzionale una interpretazione sistematica delle disposizioni sull'accesso al 'lavoro agile' e sulla conseguente limitazione dell'obbligo del cd. *repechage* alle sole ipotesi di mancata somministrazione del

vaccino motivata da eventi impeditivi oggettivi (patologie o fragilità effettivamente ostative alla somministrazione del vaccino) e non da libera scelta del lavoratore;  
Ritenuto che la natura delle questioni trattate giustifichi la compensazione delle spese relative alla presente fase cautelare.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) respinge l'appello cautelare n. 651/2022.

Compensa le spese del secondo grado della fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione, che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 marzo 2022 con l'intervento dei magistrati:

Luigi Maruotti, Presidente

Giovanni Pescatore, Consigliere, Estensore

Raffaello Sestini, Consigliere

Solveig Cogliani, Consigliere

Giovanni Tulumello, Consigliere

**L'ESTENSORE**  
**Giovanni Pescatore**

**IL PRESIDENTE**  
**Luigi Maruotti**

**IL SEGRETARIO**